

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento legislativo consolidato

9.7.2008

EP-PE_TC1-COD(2007)0196

*****|**

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (EP-PE_TC1-COD(2007)0196)

PE 410.234

IT

IT

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 9 luglio 2008

in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e ¶ 95,

vista la proposta della Commissione ¶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno del gas, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori *dell'Unione europea*, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

¹ GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

² GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

³ Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.

- (2) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ¹ ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.
- (3) Tuttavia \parallel non è possibile *attualmente* garantire a tutte le imprese ***in tutti gli Stati membri*** il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza \parallel discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, in quanto il \parallel quadro normativo non è sufficiente.
- (4) Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007 *intitolata* "Una politica dell'energia per l'Europa" \parallel la Commissione sottolinea quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società del settore del gas *naturale* stabilite nella Comunità. La comunicazione *della Commissione di pari data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità* e la relazione finale *relativa alla sua indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 sui settori europei del gas e dell'elettricità* hanno dimostrato che le norme e le misure attualmente vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.
- (5) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è il rischio di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
- (6) ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione a livello regionale e controllare l'efficacia della rete a tale livello. Vari Stati membri hanno già presentato una proposta che consentirebbe il conseguimento di un tale obiettivo.***
- (7) Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno ***finora*** consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di *trasporto in ogni Stato membro, in parte a causa della mancata attuazione della vigente normativa comunitaria*. Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti.

¹ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 57.

- (8) Solo eliminando l'incentivo, connotato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà – la quale implica *la designazione del proprietario della rete* || come gestore della rete e *l'indipendenza del gestore della rete* dalle imprese di fornitura e di produzione – rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione *del 10 luglio 2007* sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità¹, || ha definito la separazione della proprietà a livello di *trasporto* come il mezzo più efficace *con cui* promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di produzione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di *trasporto* o in un gestore di sistemi di *trasporto*, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di *trasporto* esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.
- (9) ***Qualunque sistema di disaggregazione deve essere efficace ai fini dell'eliminazione dei conflitti d'interesse tra produttori e gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non deve creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo oneroso o macchinoso la cui applicazione sarebbe difficile o costosa.***
- (10) ***Il gas è importato nell'Unione europea principalmente e in misura crescente da paesi terzi. La legislazione comunitaria dovrebbe pertanto tener conto della specifica integrazione del settore del gas nel mercato mondiale, includendo le differenze nei mercati a monte e a valle.***

¹ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.

- (11) Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri *che decidono di procedere a detta separazione* deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione *dovrebbero* inoltre applicarsi in entrambi i settori.
- (12) *Gli Stati membri che lo desiderino possono applicare le disposizioni della presente direttiva concernenti la separazione effettiva ed efficace dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. Tale separazione è effettiva nella misura in cui contribuisce a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto ed è efficace nella misura in cui propone un quadro regolamentare più atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati del gas naturale. Tale separazione si fonda inoltre su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori delle reti di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale e risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007.*
- (13) *Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione regionale con la possibilità di designare un coordinatore regionale incaricato di facilitare il dialogo fra le autorità nazionali competenti. Inoltre, i nuovi produttori e le nuove imprese di fornitura dovrebbero essere connessi alla rete a tempo debito e in modo efficace.*
- (14) *Al fine di assicurare l'adeguata attuazione della presente direttiva, la Commissione deve sostenere gli Stati membri che incontrano problemi a tal riguardo.*
- (15) *La creazione di una rete energetica integrata in Europa è indispensabile ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e del buon funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasporto e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia ("l'Agenzia") istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia¹]), dovrebbe pertanto valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasporto europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasporto.*

¹ GUL ...

- (16) Per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non *dovrebbe* essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di *trasporto* e di un'impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non *dovrebbe poter* nominare nessun membro di consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di *trasporto* o detenere partecipazioni in un'impresa di fornitura.
- (17) L'istituzione di gestori di *sistemi di trasmissione* indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della produzione, *dovrebbe* consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore di *sistema di trasmissione* indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
- (18) Quando un'impresa proprietaria del sistema di *trasporto* fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra **due opzioni**: la separazione delle strutture proprietarie, **o** l'istituzione di **un gestore di sistema di trasmissione indipendente**.
- (19) ***Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno del gas, i clienti non civili dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere con diversi fornitori contratti per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali consumatori dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali e/o complementari.***
- (20) Nell'effettuare la separazione effettiva *dovrebbe* essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non *dovrebbe* avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di *trasporto* che degli organi delle imprese di fornitura. ■

- (21) La separazione delle attività della rete e delle attività di fornitura *dovrebbe* applicarsi in tutta la Comunità . Questo principio *dovrebbe* applicarsi indistintamente alle imprese *stabilite nell'Unione europea* ed alle imprese *stabilite in paesi terzi*. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione *nazionali dovrebbero* essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di *trasporto* che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, *l'Agenzia dovrebbe* avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità *nazionali* di regolamentazione in tema di certificazioni.
- (22) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato *interno* del gas *e all'integrazione di mercati isolati degli Stati membri*. L'utilizzo della rete è fondamentale per garantire che il gas raggiunga i cittadini dell'*Unione europea*. Mercati del gas *aperti e funzionanti, con effettive possibilità di scambio*, e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini *dell'Unione*. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la *Commissione* ritiene pertanto che il sistema di *trasporto* del gas è un settore di grande importanza per la Comunità e che sono pertanto necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini *dell'Unione*. Misure siffatte sono inoltre necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.
- (23) Occorre garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l'accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio.

- (24) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello di distribuzione che al livello del *trasporto*; infatti, al livello di distribuzione, la congestione e l'influenza degli interessi della produzione sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di *trasporto*. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 2003/55/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano osservate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
- (25) ***Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per sostenere un più ampio uso di biogas e gas da biomassa, ai cui produttori va garantito un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che tale accesso sia compatibile con le attinenti norme tecniche e con gli standard di sicurezza su base continuativa.***
- (26) La direttiva 2003/55/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità *nazionali* di regolamentazione dotate di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia degli interventi *di regolamentazione* è spesso limitata dal fatto che *le autorità nazionali di regolamentazione non sono sufficientemente indipendenti* rispetto alla pubblica amministrazione e che non è dotato delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles ¶ il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ¶.
- (27) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno *le autorità nazionali di regolamentazione* devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi ***di imprese pubbliche o private.***

- (28) In particolare, *le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per i gestori di rete e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti dei gestori di rete che non rispettano i loro obblighi. Ad essi dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee per quanto concerne l'accesso alla rete al fine di realizzare la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.*
- (29) *Le autorità nazionali di regolamentazione e i regolatori dei mercati finanziari dovrebbero cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei propri rispettivi mercati. Essi dovrebbero avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle imprese di gas naturale attraverso indagini adeguate e sufficienti, di comporre controversie, e di imporre sanzioni efficaci.*
- (30) È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione delle nuove grandi strutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza stessa e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Quando un'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, spetta all'Agenzia || trattare la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati, è opportuno rendere possibile, per le imprese di fornitura e di produzione, ottenere una deroga temporanea e parziale alle norme sulla separazione delle attività in relazione ai progetti in questione. Questa deroga dovrà applicarsi in particolare, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, ai nuovi gasdotti sul territorio della Comunità che trasportano il gas da paesi terzi all'interno della Comunità.

- (31) Il mercato interno del gas soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze devono essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e devono anzi essere compatibili con quest'ultima. Le autorità *nazionali di regolamentazione e i regolatori* del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.
- (32) *Le rigidità strutturali del mercato del gas imputabili alla concentrazione di fornitori, ai contratti a lungo termine che le consegne implicano e alla carenza di liquidità a valle sono all'origine di una struttura tariffaria non trasparente. Per fare chiarezza nella struttura dei costi, occorre una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e, di conseguenza, dovrebbe essere obbligatorio ricorrere a trattative.*



- (33) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni periodiche sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.
- (34) *Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne derivano devono essere rafforzati al fine di garantire che i servizi del gas siano accessibili al pubblico e alle piccole e medie imprese.*
- (35) *Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano installati contatori individuali intelligenti, ai sensi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici¹, per dare ai consumatori informazioni adeguate sul consumo energetico e per assicurare l'efficienza a livello di consumatore finale.*

¹ *GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.*

- (36) *I consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Gli attuali diritti dei consumatori devono essere rafforzati e garantiti e dovrebbero comprendere una maggiore trasparenza e rappresentanza. Protezione dei consumatori significa che tutti i consumatori dovrebbero trarre vantaggio da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la creazione di incentivi e l'imposizione di sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.*
- (37) *I consumatori devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della comunicazione della Commissione del 5 luglio 2007 dal titolo "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia", la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica.*
- (38) *Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri devono cooperare strettamente, mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà¹, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico¹. A tal fine la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale¹ deve fungere da base.*
- (39) *Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale. Le iniziative di integrazione regionale costituiscono una tappa intermedia essenziale nella realizzazione dell'integrazione comunitaria dei mercati interni dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale consente di accelerare il processo d'integrazione offrendo ai diversi soggetti interessati, in particolare gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori delle reti di trasporto, la possibilità di cooperare su questioni concrete.*
- (40) *Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una vera rete di gasdotti pancomunitaria e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero rientrare nelle competenze dell'Agenzia.*

¹ *GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.*

- (41) Le autorità *nazionali* di regolamentazione *dovrebbero* fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato *interno* del gas e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di *trasporto* e distribuzione, agli scambi transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.
- (42) Poiché *l'obiettivo della presente direttiva*, segnatamente la creazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, non *può* essere *realizzato* in misura sufficiente dagli Stati membri e *può* dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere *realizzato meglio* a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (43) ***Gli Stati membri dovrebbero esaminare, insieme alle parti sociali interessate le implicazioni delle modifiche alla direttiva 2003/55/CE, in particolare i diversi modelli atti a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto, in termini di occupazione, condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, al fine di mitigare le conseguenze negative.***
- (44) Il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di *trasporto* del gas naturale¹ dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, rappresentano uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
- (45) La direttiva 2003/55/CE stabilisce che talune misure devono essere adottate *secondo la* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

¹ GUL 289 del 3.11.2005, pag. 1.

² GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

(46) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE *del Consiglio*¹, che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche || completandolo con || nuovi elementi non essenziali.



(47) La direttiva 2003/55/CE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/55/CE

La direttiva 2003/55/CE è modificata come segue:

1) *all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche in modo non discriminatorio al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.";

2) *l'articolo 2 è modificato come segue:*

a) *il punto 3 è sostituito dal seguente:*

"3. "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti attraverso una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti "upstream" o parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale, ad esclusione della fornitura;"

¹ *GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.*

b) *il punto 9 è sostituito dal seguente:*

"9. "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata unicamente per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";

c) *il punto 14 è sostituito dal seguente:*

"14. "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";

d) *il punto 17 è sostituito dal seguente:*

"17. "interconnector": un gasdotto a lunga distanza che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con lo scopo principale di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;";

e) *il punto 20 è sostituito dal seguente:*

"20. "impresa verticalmente integrata": un'impresa del settore del gas naturale o un gruppo di imprese del settore del gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (*il regolamento sulle fusioni comunitarie*)*, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di *trasporto*, distribuzione, esercizio di impianti o stoccaggio di GNL e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;"

* GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.";

f) sono aggiunti i seguenti punti:

- "34. 'contratto di fornitura di gas': un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;
35. 'strumenti derivati sul gas': uno strumento finanziario di cui alle sezioni C5, C6, o C7 dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa agli strumenti finanziari* collegato al gas;
36. 'controllo': diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:
- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
 - b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.

Per evitare incertezze, il contratto di trasporto a lungo termine di un'impresa avente interessi nelle attività di produzione o fornitura non dovrebbe di per sé implicare il controllo di un sistema di trasporto.

37. ***'mercato isolato': uno Stato membro senza alcuna interconnessione con altri sistemi di trasporto nazionali di altri Stati membri e/o il cui approvvigionamento di gas sia controllato da una persona o da persone di un paese terzo;***
38. ***'progetto di interesse europeo': un progetto di infrastruttura per il gas che comporta la disponibilità di nuove fonti di gas per la Comunità e una maggiore diversificazione delle attuali forniture di gas in più di uno Stato membro;***
39. ***'concorrenza leale e senza distorsioni in un mercato aperto': opportunità comuni e parità di accesso per tutti i fornitori all'interno dell'Unione europea, di cui sono responsabili gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia ('l'Agenzia') istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia]**;***

40. *'povertà energetica': situazione di un cliente civile che non può permettersi di riscaldare la propria abitazione a un livello accettabile conformemente agli standard raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;*
41. *'prezzo accessibile': un prezzo definito dagli Stati membri a livello nazionale in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, le parti sociali e gli attori interessati tenendo conto della definizione nazionale di povertà energetica di cui al punto 40;*
42. *'sito industriale': un'area geografica di proprietà privata che dispone di una rete di gas naturale gestita da un'impresa e connessa alla rete di trasporto o di distribuzione:*
- a) *che fornisce prevalentemente le attività industriali del gestore della rete o di imprese connesse, ovvero*
 - b) *che fornisce un numero limitato di clienti industriali o una clientela connessa alle attività industriali del sito.;*

* *GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1;*

** *GU L ...";*

3) *l'articolo 3 è modificato nel modo seguente:*

a) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese del settore del gas naturale obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima.";

b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, compreso il divieto di interruzione delle forniture per i pensionati e i disabili in inverno. In questo contesto, gli Stati membri riconoscono la povertà energetica e forniscono definizioni dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili e in particolare adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.";

c) *dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:*

"3 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per affrontare la povertà energetica mediante piani d'azione nazionali allo scopo di assicurare che il numero di persone in situazione di povertà energetica diminuisca in termini, reali e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione e le parti interessate con riferimento all'articolo 2, punto 40. Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali e un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 23. La Commissione fornisce orientamenti per monitorare l'incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato.

3 ter. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di gas da un fornitore, purché quest'ultimo sia d'accordo, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è approvato come tale. A tal riguardo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le imprese riconosciute come fornitrici in un altro Stato membro possano approvvigionare i loro cittadini senza dover ottemperare a ulteriori condizioni.";

d) *il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:*

"4. Gli Stati membri attuano misure idonee al fine di realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, che riducano il costo del gas fornito a clienti civili a basso reddito e garantiscano le stesse condizioni a clienti che vivono in zone isolate da un lato, nonché gli obiettivi della tutela ambientale dall'altro. Tali misure includono misure di efficienza energetica e di gestione della domanda e misure per combattere il cambiamento climatico e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e possono altresì comprendere, in particolare, la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.";

e) *dopo il paragrafo 4 sono inseriti i seguenti paragrafi:*

"4 bis. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, le autorità nazionali di regolamentazione incaricano le imprese di gas naturale di introdurre formule tariffarie che aumentino per i maggiori livelli di consumo, e assicurano la partecipazione attiva di clienti e gestori dei sistemi di trasporto al funzionamento del sistema sostenendo l'introduzione di misure miranti a ottimizzare l'uso del gas, particolarmente nelle ore di punta. Tali formule tariffarie, combinate con l'introduzione di contatori e reti intelligenti, promuovono un comportamento di efficienza energetica e i costi più bassi possibili per i clienti civili, in particolare quelli che soffrono di povertà energetica.

4 ter. Gli Stati membri predispongono sportelli unici per assicurare che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda i loro diritti, la legislazione vigente e gli strumenti di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.";

f) *dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:*

"5 bis. L'attuazione della presente direttiva non ha incidenze negative sull'occupazione, le condizioni di lavoro e i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori interessati. Gli Stati membri consultano le parti sociali interessate sull'attuazione di qualsiasi modifica alla presente direttiva la fine di attenuarne le conseguenze negative per i lavoratori interessati. La Commissione rende conto delle consultazioni effettuate e delle misure adottate ai comitati settoriali di dialogo sociale competenti per il gas e l'elettricità.";

4) *all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. Gli Stati membri non sono in alcun modo autorizzati a vincolare l'autorizzazione a criteri che conferiscono poteri discrezionali alle autorità competenti, I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti, ai gasdotti, e alle attrezzature connesse tengano conto dell'importanza del progetto per il mercato interno del gas.";

5) *dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli ||| :*

"Articolo 5 bis

Solidarietà regionale

1. Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale, *evitando di imporre un onere eccessivo ai soggetti operanti sul mercato.*

2. Tale cooperazione *riguarda* situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell'approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:

a) il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/67/CE;

- b) l'individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l'ammodernamento delle interconnessioni delle reti di elettricità e di gas naturale;
- c) le condizioni e le modalità pratica dell'assistenza reciproca.

3. La Commissione, *gli altri Stati membri e i soggetti operanti sul mercato sono tenuti informati* di questa cooperazione.



Articolo 5 ter

Promozione della cooperazione regionale

1. Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano || per armonizzare la configurazione del mercato e integrare i mercati nazionali quanto meno a livello regionale come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e ne facilitano l'integrazione a livello regionale al fine di creare un mercato interno competitivo, di agevolare l'armonizzazione dei rispettivi quadri giuridici, normativi e tecnici, e innanzitutto di integrare le "isole del gas" che persistono nell'Unione europea. Gli Stati membri promuovono altresì la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello transfrontaliero e regionale.

2. L'Agenzia collabora con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori dei sistemi di trasporto a norma dei capitoli III e IV onde assicurare la convergenza dei quadri normativi tra le regioni allo scopo di creare un mercato interno competitivo. Qualora l'Agenzia ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, essa formula raccomandazioni adeguate. Nei mercati regionali, l'agenzia diventa l'autorità competente nei settori specificati all'articolo 24 quinquies.'";

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Separazione dei sistemi di *trasporto* e dei gestori dei sistemi di *trasporto*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal ...*:
 - a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di *trasporto* agisca in qualità di gestore del sistema di *trasporto*,
 - b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate, ***né individualmente né congiuntamente***:
 - i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di *trasporto* ■ ,oppure
 - ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di *trasporto* ■ e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;
 - c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di *trasporto* ■ e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
 - d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di *trasporto* o di un sistema di *trasporto*;
 - e) ***la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasporto mediante un contratto di gestione o ad esercitare influenza con qualsiasi altra modalità di non proprietà, e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura.***

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

- a) la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell'impresa, ||
- b) il potere di esercitare diritti di voto; ||
- c) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
- d) il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'espressione "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" corrisponde alla nozione di "impresa che effettua le funzioni di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2003/54/CE ||, e le espressioni "gestore di sistema di *trasporto*" e "sistema di *trasporto*" corrispondono alle nozioni di "gestore del sistema di *trasporto*" e "sistema di *trasporto*" ai sensi della direttiva 2003/54/CE.

||

4. *Gli Stati membri vegliano sul processo di disaggregazione delle imprese verticalmente integrate e presentano una relazione alla Commissione sui progressi realizzati.*

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino *al ...*** a condizione che i gestori dei sistemi di *trasporto* non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

6. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di *trasporto* abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di *trasporto* in più Stati membri per i rispettivi sistemi di *trasporto*. ■

7. Qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati, esercitanti il controllo su un gestore di sistemi di trasporto o un sistema di trasporto da un lato e dall'altro lato un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1 acquisite da un gestore di sistema di *trasporto* che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura. ||

9. Se al ...^{*} il sistema appartiene a un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.**

In tal caso, gli Stati membri si conformano alle disposizioni del capitolo IV bis.

Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

* *Un anno dalla data di recepimento della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].*

** *Due anni dalla data di recepimento della della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].*

*** *Alla data di entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]."*

7) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 7 bis

Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di *trasporto*

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, i sistemi di *trasporto* o i gestori di sistemi di *trasporto* non sono oggetto di controllo ad opera di una o più persone di paesi terzi.

2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo, ***del quale la Comunità sia parte***, concluso con uno o più paesi terzi e ***finalizzato ad instaurare un quadro comune per gli investimenti nel settore energetico e ad aprire il mercato dell'energia di uno Stato terzo, anche per quanto riguarda le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea.***

Articolo 7 ter

Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di *trasporto*

1. Le imprese proprietarie di un sistema di *trasporto* che sono state certificate dall'autorità *nazionale* di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7 bis, all'esito del procedimento di certificazione *di cui al presente articolo*, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di *trasporto*. La designazione dei gestori di sistemi di *trasporto* è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. La certificazione richiesta dal proprietario o dal gestore di un sistema di *trasporto* soggetto al controllo di una persona o di persone di paesi terzi ai sensi dell'articolo 7 bis, è rifiutata, fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, a meno che il proprietario o il gestore del sistema di *trasporto* fornisca la prova che non vi è alcuna possibilità che l'entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica oppure da un paese terzo.

3. I gestori di sistemi di *trasporto* notificano all'autorità *nazionale* di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 o dell'articolo 7 bis.

4. Le autorità *nazionali* di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 7 bis da parte dei gestori dei sistemi di *trasporto*. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:

- a) quando ricevono notifica da un gestore del sistema di *trasporto* a norma del paragrafo 3;
- b) di propria iniziativa quando vengano a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di *trasporto* rischia di concretare una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, ovvero quando hanno motivo di ritenere che questa violazione si sia già verificata oppure

c) su richiesta motivata della Commissione.

5. Le autorità *nazionali* di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di *trasporto* nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione.

|| La certificazione si presume accordata *nel caso in cui le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano adottato alcuna decisione entro tale termine*. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 e solo se la Commissione non solleva alcuna obiezione in relazione ad esso.

6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di *trasporto*, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

7. La Commissione esamina la notifica non appena la ha ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell'autorità di regolamentazione sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con *l'articolo 7*, paragrafo 1, *l'articolo 7 bis* o *l'articolo 7 ter*, paragrafo 2, decide di iniziare un procedimento formale. In tal caso, la Commissione invita l'autorità *nazionale* di regolamentazione e il gestore del sistema di *trasporto* interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

8. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, nel termine || di quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva:

a) che non solleva obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità *nazionale* di regolamentazione

oppure

b) che impone all'autorità *nazionale* di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione controversa, se ritiene che non sia stato osservato *l'articolo 7*, paragrafo 1, *l'articolo 7 bis* o *l'articolo 7 ter*, paragrafo 2.

9. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità *nazionale* di regolamentazione.

10. L'autorità *nazionale* di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla certificazione entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

11. Le autorità *nazionali* di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di *trasporto* ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

12. Le autorità *nazionali* di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

█
13. Le procedure di cui al presente articolo, e in particolare i limiti stabiliti al paragrafo 2, non si applicano ai gasdotti "upstream" aventi il solo scopo di collegare direttamente le reti di fornitura di gas dei paesi di origine a una stazione di arrivo situata nel territorio della Comunità, né ai relativi ammodernamenti.

Articolo 7 quater

Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema.";

8) l'articolo 8 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di *trasporto*, impianti di stoccaggio e/o di GNL sicuri, affidabili ed efficienti **per assicurare un mercato aperto per i nuovi concorrenti**, tenendo nella debita considerazione l'ambiente
█ ."

ii) *dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

"b bis) sviluppare una capacità di interconnessione sufficiente tra le rispettive infrastrutture di trasporto al fine di far fronte a tutte le richieste ragionevoli di capacità, di promuovere l'efficienza generale del mercato e di soddisfare i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas;";

b) *il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:*

"3. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione. Alle autorità nazionali di regolamentazione devono essere riconosciuti poteri più ampi per assicurare la protezione dei consumatori nell'Unione europea.";

c) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

"4 bis. Nell'esecuzione dei loro compiti i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto dei codici adottati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.";

9) L'articolo 9 è soppresso.

■

10) *l'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 10

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di *trasporto*

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di *trasporto*, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di *trasporto* mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di *trasporto* e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di *trasporto*, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

3. *Le informazioni commercialmente sensibili sono determinate mediante criteri obiettivi e trasparenti.*

11) *L'articolo 12 è modificato nel modo seguente:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema per soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, nonché di promuovere l'efficienza energetica.";

b) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e per un uso efficiente dello stesso.";

c) *dopo il paragrafo 4 sono inseriti i seguenti paragrafi:*

"4 bis. Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione, entro ...^{}, una proposta che descrive gli appropriati sistemi d'informazione e comunicazione da attuare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4. Tale proposta facilita, anche mediante l'uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno estesi a tutti i clienti entro ...^{**}, la partecipazione attiva dei clienti finali e dei produttori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e di trasporto al fine di ottimizzare l'uso di tutte le risorse disponibili a livello di produzione, rete e domanda.*

*4 ter. Entro ...^{***}, le autorità nazionali di regolamentazione approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 4 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d'informazione e di comunicazione. A tal fine esse possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 4 bis.*

4 quater. Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 4 bis, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L'Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d'informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno del gas e non creino nuovi ostacoli tecnici.

^{*} *Un anno dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].*

^{**} *Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].*

^{***} *Due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].";*

12) *i seguenti capitoli sono inseriti dopo il capitolo IV:*

"CAPITOLO IV bis

Gestori di sistemi di trasporto indipendenti

Articolo 12 bis

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano quando uno Stato membro decide di non applicare l'articolo 7, paragrafo 1, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.

Articolo 12 ter

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, a condizione che:

- a) i beni necessari per l'attività di trasporto di energia elettrica, compresa la rete di trasporto, siano proprietà del gestore del sistema di trasporto;***
- b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, sia assunto dal gestore del sistema di trasporto;***
- c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata che svolge attività di produzione o fornitura siano vietati;***
- d) l'impresa verticalmente integrata renda tempestivamente disponibili risorse finanziarie adeguate per futuri progetti d'investimento e/o per la sostituzione dei beni esistenti, sulla base di un'opportuna richiesta del gestore del sistema di trasporto, nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies.***

e) *i gestori dei sistemi di trasporto non ricorrano agli stessi contraenti o consulenti esterni utilizzati dall'impresa verticalmente integrata e non condividano gli stessi sistemi o strumenti informatici, gli stessi locali e i medesimi sistemi di accesso di sicurezza.*

2. *Oltre a quelle elencate all'articolo 8, l'attività di trasporto del gas include almeno le seguenti attività:*

a) *la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;*

b) *la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto in seno alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto;*

c) *la concessione e la gestione dell'accesso di terzi;*

d) *la riscossione di tutti gli oneri relativi al sistema di trasporto, tra cui i corrispettivi per l'accesso, i corrispettivi di compensazione per i servizi ausiliari, quali il trattamento del gas, l'acquisizione di servizi (costi di bilanciamento, energia per le perdite);*

e) *l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto;*

f) *la pianificazione degli investimenti che assicurino la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;*

g) *la creazione di imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse del gas, ecc., il cui obiettivo consista nel promuovere la creazione di mercati regionali o nell'agevolare il processo di liberalizzazione;*

h) *tutti i servizi aziendali, tra cui i servizi legali, contabili e informatici.*

3. *La forma giuridica in cui sono organizzati i gestori dei sistemi di trasporto è la società a responsabilità limitata, come stabilito all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.*

4. *Ai gestori dei sistemi di trasporto è fatto divieto di creare confusione, nella loro identità aziendale, nella loro politica di comunicazione e di marchio e nei loro locali, circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata.*

5. *I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono verificati da un revisore contabile diverso da quello che verifica la contabilità dell'impresa verticalmente integrata o di qualsiasi delle sue parti.*

Articolo 12 quater

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1. *Fatte salve le competenze dei membri dell'organo di vigilanza nominati dall'impresa verticalmente integrata ai sensi dell'articolo 12 septies, il gestore del sistema di trasporto dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, in relazione alle risorse necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Il gestore del sistema di trasporto ha la facoltà di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante prestiti e aumenti di capitale nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies.*

2. *Le società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono partecipazioni azionarie dirette o indirette nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene partecipazioni azionarie dirette o indirette in nessuna delle società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura, né riceve i dividendi o altri vantaggi finanziari dalle predette controllate ad eccezione dei proventi derivati dall'utilizzo della rete.*

3. *La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano l'indipendenza effettiva di quest'ultimo come previsto al presente capitolo. L'impresa verticalmente integrata non determina, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di investimento in conformità dell'articolo 12 nonies.*

4. *Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono soggette alle condizioni di mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri dettagliati di tali relazioni commerciali e finanziarie e, su richiesta, li mette a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.*

5. *Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'autorità nazionale di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari con l'impresa integrata verticalmente.*

6. *Il gestore del sistema di trasporto riferisce all'autorità nazionale di regolamentazione in merito alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, lettera d).*

7. *Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall'autorità nazionale di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter.*

8. *La trasparenza è obbligatoria per garantire la non discriminazione, in particolare per quanto riguarda riferimenti alle tariffe, ai servizi di accesso di terzi alla rete, all'assegnazione di capacità e al bilanciamento. L'impresa verticalmente integrata è obbligata ad astenersi da qualsiasi attività che impedisca ai gestori del sistema di trasporto di adempiere a tali obblighi.*

Articolo 12 quinquies

Indipendenza del personale e della direzione del gestore del sistema di trasporto

1. *Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato in conformità dell'articolo 12 septies.*

2. *L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di vigilanza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro un termine di tre settimane dalla notifica, l'autorità nazionale di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo. L'autorità nazionale di regolamentazione può porre obiezione qualora sorgano seri dubbi riguardo all'indipendenza professionale di una persona designata per la gestione e/o quale membro degli organi amministrativi o, in caso di revoca anticipata del mandato, qualora vi siano seri dubbi quanto alla motivazione del provvedimento.*

3. *Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto nominati dall'organo di vigilanza non detengono alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di cinque anni precedente alla loro nomina.*

4. *Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono nessun'altra carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.*

5. *Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e il personale del gestore del sistema di trasporto non detengono alcun interesse né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, da alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.*

6. Sono garantiti diritti effettivi di ricorso presso l'autorità nazionale di regolamentazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contro la cessazione anticipata del loro mandato.

7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 12 sexies

Amministratore fiduciario

1. L'autorità nazionale di regolamentazione designa un amministratore fiduciario indipendente su proposta e a carico dell'impresa verticalmente integrata. L'amministratore fiduciario agisce esclusivamente nell'interesse legittimo dell'impresa verticalmente integrata al fine di preservare il valore degli attivi del gestore del sistema di trasporto, salvaguardandone nel contempo l'indipendenza rispetto all'impresa verticalmente integrata. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore fiduciario prescinde dall'interesse dell'attività di produzione e fornitura dell'impresa verticalmente integrata.

2. L'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o alcuna sua parte, con i suoi azionisti di controllo o con alcuna impresa che esercita attività di produzione o di fornitura, per un periodo di 5 anni prima della sua nomina.

Le condizioni che disciplinano il mandato dell'amministratore fiduciario, tra cui la durata, le condizioni di cessazione e le condizioni finanziarie, sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Durante il suo mandato, l'amministratore fiduciario non può detenere altre cariche o responsabilità professionali, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata né con i suoi azionisti di controllo.

Dopo la cessazione del mandato, l'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente o con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni.

3. *L'amministratore fiduciario è competente per:*

a) *la nomina, il rinnovo e la revoca dei membri dell'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasporto, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 2, lettera a), e*

b) *l'esercizio dei suoi diritti di voto in seno all'organo di vigilanza.*

Articolo 12 septies

Organo di vigilanza

1. *Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di adottare decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore degli attivi degli azionisti in seno a detto gestore, in particolare decisioni riguardanti l'approvazione del piano finanziario annuale, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti.*

2. *L'organo di vigilanza è composto da:*

a) *membri rappresentanti l'impresa verticalmente integrata;*

b) *membri rappresentanti gli azionisti di parti terze;*

- c) *membri rappresentanti il gestore del sistema di trasporto;*
- d) *l'amministratore fiduciario, e*
- e) *ove previsto dalla pertinente normativa di uno Stato membro, membri rappresentanti altre parti interessate, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.*

3. *Ai membri dell'organo di vigilanza si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7.*

4. *L'amministratore fiduciario dispone del diritto di veto in relazione alle decisioni che, a suo avviso, possono ridurre in modo significativo il valore degli attivi del gestore del sistema di trasporto. Nel valutare se una decisione possa ridurre in modo significativo il valore degli attivi, rivestono particolare importanza il piano finanziario annuale e l'entità dei debiti del gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui due terzi dei membri dell'organo di vigilanza si oppongano a tale veto, si applica l'articolo 12 nonies, paragrafo 7.*

Articolo 12 octies

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. *Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto definiscano ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione, la conformità con il programma è soggetta al controllo indipendente del responsabile della conformità.*

2. *L'organo di vigilanza nomina un responsabile della conformità. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7. L'autorità nazionale di regolamentazione può opporsi alla nomina di un responsabile della conformità per motivi di mancanza di indipendenza o di capacità professionale.*

3. *Il responsabile della conformità ha il compito di:*
- a) *monitorare l'attuazione del programma di conformità;*
 - b) *elaborare una relazione annuale dettagliata che illustri le misure adottate per l'attuazione del programma di conformità e sottoporla all'autorità nazionale di regolamentazione;*
 - c) *riferire all'organo di vigilanza e formulare raccomandazioni sul programma di conformità e sulla sua attuazione;*
 - d) *riferire all'autorità nazionale di regolamentazione in merito a qualsiasi relazione commerciale o finanziaria tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.*
4. *Il responsabile della conformità sottopone le decisioni proposte in relazione al piano di investimento o a singoli investimenti nella rete all'autorità nazionali di regolamentazione. Ciò avviene al più tardi quando la direzione e/o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasporto sottopongono dette decisioni all'organo di vigilanza.*
5. *Il responsabile della conformità informa l'autorità nazionale di regolamentazione nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata, nell'assemblea generale o mediante il voto dei membri del suo organo di vigilanza, abbia impedito l'adozione di una decisione, evitando o ritardando in tal modo gli investimenti nella rete.*
6. *Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione e garantiscono l'indipendenza del responsabile della conformità.*
7. *Il responsabile della conformità riferisce con regolarità, oralmente o per iscritto, all'autorità nazionale di regolamentazione e ha il diritto di riferire con regolarità, oralmente o per iscritto, all'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasporto.*

8. *Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi direttivi o amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenza a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:*

- a) *condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 1775/2005, in particolare per quanto concerne tariffe, servizi di accesso a terzi, assegnazione delle capacità e gestione della congestione, trasparenza, bilanciamento e mercati secondari;***
- b) *progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresi gli investimenti in nuove connessioni di trasporto, nell'espansione delle capacità e nell'ottimizzazione delle capacità esistenti;***
- c) *acquisti o vendite di energia necessari per il funzionamento del sistema di trasporto.***

9. *Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 10.*

10. *Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i dati rilevanti e agli uffici del gestore del sistema di trasporto nonché a tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle sue funzioni.*

11. *Previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, l'organo di vigilanza può revocare l'incarico del responsabile della conformità.*

12. *Gli obblighi incombenti al gestore del sistema di trasporto e all'impresa verticalmente integrata, in particolare riguardo agli accordi commerciali e finanziari tra il primo e la seconda, vanno notificati soltanto all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione. La nomina e le condizioni di lavoro della direzione e del responsabile della conformità sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione.*

Articolo 12 nonies

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all'autorità nazionale di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano prevede misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

- a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;*
- b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;*
- c) indica uno scadenziario per tutti i progetti di investimento.*

3. In sede di elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto formula ipotesi fondate circa l'evoluzione della sua produzione, approvvigionamento, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti a livello regionale ed europeo nonché dei piani di investimento per gli impianti di stoccaggio e gli impianti di rigassificazione di GNL.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi e potenziali della rete, in modo aperto e trasparente, circa il piano decennale di sviluppo della rete. Le persone o le imprese che dichiarino di essere utenti potenziali possono essere tenute a provare la validità di tali dichiarazioni. L'autorità rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempra tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1775/2005. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano.

6. *L'autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.*

7. *Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, tranne che per ragioni imperative al di fuori del suo controllo, non effettui un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere effettuato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia fatto obbligo all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato:*

- a) *esigere che il gestore del sistema di trasporto effettui l'investimento in questione, coerentemente con il piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies, oppure***
- b) *indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori.***

Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione può richiedere al gestore del sistema di trasporto di accettare le seguenti condizioni:

- a) *il finanziamento da parte di terzi;***
- b) *la costruzione da parte di terzi;***
- c) *la costruzione delle rispettive nuove infrastrutture,***
- d) *l'esercizio delle rispettive nuove infrastrutture.***

Il gestore del sistema di trasporto fornisce agli investitori tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'investimento, provvede al collegamento delle nuove infrastrutture alla rete di trasporto e, in generale, si adopera per quanto possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

8. *Nel caso in cui l'autorità nazionale di regolamentazione si avvalga dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.*

Articolo 12 decies

Poteri decisionali concernenti la connessione degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali alla rete di trasporto.

1. *I gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a definire e pubblicare procedure e tariffe trasparenti ed efficaci per la connessione non discriminatoria alla rete degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali. Le procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.*

2. *I gestori dei sistemi di trasporto non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, di un impianto di rigassificazione di GNL o di un consumatore industriale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto è tenuto a garantire sufficienti capacità in entrata e in uscita per la nuova connessione.*

3. *I gestori dei sistemi di trasporto provvedono alla concessione e alla gestione dell'accesso di terzi alla rete, in particolare l'accesso di nuovi operatori e produttori di biogas, in relazione alle norme di sicurezza della rete.*

CAPITOLO IV ter

Articolo 12 undecies

Clausola di revisione

1. *Entro ...*, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustri in che misura i requisiti di disaggregazione previsti dalla presente direttiva sono stati in grado di assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto.*

2. *Ai fini della sua valutazione a norma del paragrafo 1, l'Agenzia tiene conto in particolare dei seguenti criteri: accesso equo e non discriminatorio alla rete, regolamentazione efficace, sviluppo della rete, investimenti e incentivi non distorti agli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione e sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità.*

3. *Entro ...* la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che permette di valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasporto europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasporto. La relazione è elaborata in consultazione con le parti interessate, in particolare i gestori dei sistemi di trasporto e l'Agenzia.*

4. *Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 1 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro ...**, proposte intese ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto.*

* *Cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].*

** *Sette anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]."*

13) l'articolo 13 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, lettera c), dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

"Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali.";

b) il paragrafo 2, lettera d) è modificato come segue:

i) l'ultima frase è *sostituita dalla seguente:*

"La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti (nel seguito: "il responsabile della conformità") presenta ogni anno all'autorità *nazionale* di regolamentazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.

ii) è aggiunta la || frase *seguente:*

"Il responsabile della conformità è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni società collegata.";

c) *è aggiunto il seguente paragrafo:*

"3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.";

■

14) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Gestore di un sistema combinato

La presente direttiva non osta alla gestione di un sistema combinato di *trasporto*, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi, per ciascuna delle sue attività, alle disposizioni applicabili *dell'articolo 7 e dell'articolo 13, paragrafo 1.*";

15) *è aggiunto l'articolo seguente dopo l'articolo 18:*

"Articolo 18 bis

Accesso agli impianti di GNL

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di GNL si applica la procedura di accesso regolamentato oppure la procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri.

Gli Stati membri decidono in merito alla procedura di accesso da applicare sulla base di criteri definiti e pubblicati. Tali criteri devono determinare, in particolare, se vi è concorrenza tra impianti di GNL sul mercato interessato e se l'accesso a tali impianti è curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e rendono noto, o obbligano i gestori degli impianti di GNL a rendere noto, quali impianti di GNL o quali parti di tali impianti sono offerti in base alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2.

2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso agli impianti di GNL. Le trattative fra le parti riguardo all'accesso agli impianti di GNL si devono svolgere secondo buona fede.";

16) *l'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 19

Accesso allo stoccaggio

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, gli Stati membri possono scegliere di ricorrere o alla procedura di accesso regolamentato di cui al paragrafo 4, o alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri.

Le autorità nazionali di regolamentazione definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare **la modalità d'accesso** agli impianti di stoccaggio, **in particolare determinando se vi è concorrenza tra gli impianti di stoccaggio sul mercato interessato, e se tale organizzazione sia curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e** rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio **sono offerti** in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

3. In caso di accesso negoziato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio dove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio.

I contratti di accesso allo stoccaggio sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio interessato. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono ai gestori del sistema di stoccaggio di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale. La definizione di tali disposizioni tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione.

4. In caso di accesso regolamentato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema. La definizione di tali tariffe, disposizioni e obblighi tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.";

17) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Nuove infrastrutture

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo **determinato**, di una deroga alle disposizioni degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5, 6 e 7 alle seguenti condizioni:

- a) l'investimento deve accrescere il livello di concorrenza nell'approvvigionamento del gas e migliorarne la sicurezza;
- b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

- d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.
- f) ***il progetto deve essere di interesse europeo e superare almeno una frontiera nazionale all'interno dell'Unione europea.***

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad ***ogni*** aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove ***capacità produttive e l'aumento di quelle esistenti.***

3. L'autorità *nazionale* di regolamentazione di cui al capitolo VI bis può decidere, caso per caso, in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, l'Agenzia esercita i compiti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo. ***Le decisioni dell'Agenzia sono soggette alla consultazione preventiva delle competenti autorità nazionali di regolamentazione e del richiedente.***

La deroga può riguardare *l'interezza* o ***soltanto alcune parti specifiche*** delle nuova infrastruttura, o dell'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere una deroga l'autorità *nazionale* di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. ***Nel periodo in cui l'infrastruttura è esentata da dette disposizioni, le stesse possono in caso di necessità essere modificate per adattarsi alle esigenze economiche e di mercato.*** Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità *nazionale* di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'impianto abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) ||, l'autorità *nazionale* di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità ***in cui i soggetti terzi abbiano indicato il loro impegno in modo vincolante.***

La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata.

4. Non appena riceve una richiesta di deroga, l'autorità *nazionale* di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L'autorità *competente* notifica senza indugio alla Commissione la decisione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata. Esse contengono, tra l'altro:

- a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità *nazionale* di regolamentazione concede ***o rifiuta*** la deroga, ***con indicazione dell'articolo specifico su cui si fonda la relativa decisione***, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
- b) l'analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell'efficace funzionamento del mercato interno del gas derivante dalla concessione della deroga;
- c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;

- d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate;
- e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

5. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica. Il termine di due mesi può essere prorogato di altri due mesi qualora la Commissione richieda informazioni complementari. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo al ricevimento di tutte le informazioni complementari. Il periodo di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione che dell'autorità di regolamentazione. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolamentazione, ovvero l'autorità di regolamentazione non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

L'autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla deroga entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

La Commissione garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

La decisione di deroga della Commissione cessa di avere efficacia nel caso in cui l'infrastruttura non sia divenuta operativa entro cinque anni dall'adozione di tutte decisioni ed autorizzazioni nazionali e regionali, a meno che il ritardo sia dovuto a circostanze che esulano dal controllo del beneficiario della deroga.

6. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono applicate automaticamente alle deroghe concesse a norma del presente articolo al ...*. Le condizioni per l'approvazione delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo non possono essere modificate con effetto retroattivo senza l'accordo di tutte le parti interessate."

* ***Data di entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]."***

18) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente capitolo VI bis:

"CAPITOLO VI bis

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 24 bis

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità *nazionale* di regolamentazione.
2. *Ciascuno Stato membro garantisce* l'indipendenza dell'autorità *nazionale* di regolamentazione e *provvede* affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità *nazionale* di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva **e da altra normativa pertinente**: sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni *dirette* da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati **quando svolgono i loro compiti di regolamentazione**.
3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità *nazionale* di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché
 - a) l'autorità *nazionale* di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia **finanziaria** e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;
 - b) ***i membri del consiglio di amministrazione dell'autorità nazionale di regolamentazione siano nominati*** per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni ***ma non superiore a sette anni e due per il primo mandato tale termine abbia una durata di due anni e mezzo per la metà dei membri. Un membro può essere revocato*** durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità ***a norma del diritto nazionale; e***
 - c) ***le esigenze di bilancio dell'autorità nazionale di regolamentazione siano coperte dai proventi diretti delle operazioni del mercato dell'energia.***

Articolo 24 ter

Finalità dell'autorità *nazionale* di regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità *nazionale* di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con *la Commissione*, l'Agenzia e le autorità *nazionali* di regolamentazione degli altri Stati membri **||**, un mercato interno del gas concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità **e garantire un esercizio delle reti di approvvigionamento efficiente, affidabile, che tenga conto degli obiettivi di lungo periodo;**
- b) sviluppare mercati **■** concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);
- c) eliminare le *eventuali* restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di *trasporto* transfrontaliere per soddisfare la domanda **e** migliorare l'integrazione dei mercati nazionali **onde facilitare la circolazione del** gas naturale **■** senza restrizioni attraverso la Comunità;
- d) garantire, **nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi**, lo sviluppo di sistemi **di rete orientati verso il consumatore**, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere **■** l'adeguatezza dei sistemi **assicurando nel contempo l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili su vasta e piccola scala (ad esempio il biogas) e della generazione distribuita nelle reti sia di trasporto che di distribuzione;**
- e) **agevolare l'accesso alla rete, in particolare rimuovendo gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori ed energie rinnovabili;**
- f) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;
- g) **assicurare benefici al consumatore mediante il** funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza **e garantire la tutela dei consumatori;**

- h) *contribuire ad elevati standard di servizio pubblico nel settore del gas naturale e alla tutela dei consumatori vulnerabili, nonché contribuire a garantire l'efficacia delle misure sulla tutela dei consumatori di cui all'allegato A;*
- i) *armonizzare le necessarie procedure per lo scambio di dati.*

Articolo 24 quater

Compiti e competenze dell'autorità *nazionale* di regolamentazione

1. L'autorità *nazionale* di regolamentazione ha i seguenti compiti, *che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altri organismi comunitari o nazionali, con gli operatori dei sistemi di trasporto e altri attori del mercato, fatte salve le competenze specifiche di tali organismi comunitari o nazionali:*

- a) garantire che i gestori dei sistemi di *trasporto* e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa del settore del gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente legislazione comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
- b) cooperare con le autorità *nazionali* di regolamentazione *di altri* Stati membri *e con l'Agenzia* nelle questioni transfrontaliere *e, tra l'altro, assicurare che vi sia tra le infrastrutture di trasporto una capacità di interconnessione sufficiente a soddisfare una valutazione di efficienza generale del mercato e criteri di sicurezza di approvvigionamento, senza discriminazioni fra fornitori di differenti Stati membri;*
- c) osservare ed attuare le *pertinenti* decisioni *vincolanti della Commissione e dell'Agenzia* ||;
- d) presentare annualmente una relazione *sulle sue attività e sull'esecuzione dei suoi compiti alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri e all'Agenzia* ||. *Tali relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;*

- e) ***controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e di altra normativa comunitaria pertinente e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL e attività di fornitura nonché provvedere affinché le tariffe di distribuzione e trasporto siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui si applicano;***
- f) ***riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1775/2005; i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto garantiscono che il personale sia qualitativamente e quantitativamente idoneo a soddisfare gli obblighi di servizio; il mancato rispetto del programma d'investimento dà adito a sanzioni proporzionate, imposte al gestore del sistema di trasporto conformemente agli orientamenti stabiliti dall'Agenzia;***
- g) ***approvare i programmi d'investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasporto;***
- h) ***vigilare sul rispetto della sicurezza e dell'affidabilità della rete, fissare o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento e verificare le prestazioni per quanto riguarda la qualità del servizio e dell'approvvigionamento, le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;***
- i) ***controllare il livello di trasparenza e vigilare sull'osservanza, da parte dei gestori di rete, degli obblighi in materia di trasparenza;***
- j) ***controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che ritenga di loro competenza;***
- k) ***controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire o limitare i clienti non civili nella scelta di impegnarsi simultaneamente con più di un distributore e se del caso, informare le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;***

- l) *tenendo pienamente conto delle disposizioni del trattato, promuovere accordi a lungo termine tra consumatori e fornitori di energia, che contribuiscano al miglioramento della produzione e della distribuzione di energia e, nel contempo, consentano ai consumatori di condividere i benefici che ne derivano, purché siffatti accordi possano contribuire a un livello ottimale di investimenti nel settore dell'energia;*
- m) controllare il tempo impiegato dalle imprese di *trasporto* e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni *e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici dell'Agenzia in caso di ritardi senza valido motivo;*
- n) tenere sotto controllo **■** le condizioni di accesso *agli impianti di stoccaggio* **||**, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;
- o) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali *di regolamentazione*, garantire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, nonché l'efficacia *e l'effettivo rispetto* delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;
- p) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3; *in tali raccomandazioni si tiene debitamente conto dell'impatto sul funzionamento del mercato dei prezzi regolamentati (prezzi all'ingrosso e al dettaglio);*
- q) garantire *un* accesso *effettivo ed equo* ai dati del consumo dei clienti, *inclusi i dati sui prezzi e tutte le spese correlate, per tutti i soggetti operanti sul mercato*, l'utilizzazione di un formato armonizzato *facilmente comprensibile* per i dati relativi ai consumi, *un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi effettivi* e l'accesso *rapido* ai dati di cui al punto h) dell'allegato A *per tutti i clienti;*
- r) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di *trasporto*, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi dell'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1775/2005;

- s) ***fissare o approvare le tariffe per l'accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire le tariffe;***
- t) ***assicurare la trasparenza delle fluttuazioni dei prezzi;***
- u) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 o ¶ paragrafo 4.

¶

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui al paragrafo 1 ¶. A tal fine, all'autorità *nazionali* di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri *di*:

- a) ¶ adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore del gas;
- b) ¶ effettuare, in cooperazione con l'autorità *nazionale* preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, compresi i programmi di gas release;
- c) ¶ acquisire dalle imprese del settore del gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;
- d) ¶ imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese del settore del gas che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità *nazionale* di regolamentazione ***o di proporre l'imposizione di tali sanzioni ad un organo competente; inoltre, imporre o proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato del gestore del sistema di trasporto al gestore del sistema di trasporto o all'impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;***

e) *godere di adeguati diritti di inchiesta e pertinenti poteri istruttori ai fini della risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 8 e 9;*

f) *|| approvare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26.*

3. *In aggiunta alle competenze e ai poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un gestore del sistema di trasporto sia stato nominato ai sensi del capitolo IV bis, all'autorità nazionale di regolamentazione sono conferiti tra l'altro i seguenti poteri e competenze:*

a) *imporre sanzioni, anche pecuniarie, ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;*

b) *sorvegliare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto e l'impresa verticalmente integrata al fine di garantire il rispetto dei suoi obblighi da parte del gestore del sistema di trasporto;*

c) *agire in veste di autorità di composizione delle controversie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto in merito ai reclami presentati ai sensi del paragrafo 8;*

d) *sorvegliare le relazioni commerciali e finanziarie, ivi compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto;*

e) *sorvegliare eventuali accordi commerciali e finanziari a condizione che siano conformi alle condizioni del mercato;*

f) *chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 12 octies, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;*

g) *procedere a ispezioni nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore di sistema di trasporto;*

h) *esigere qualunque informazione dal gestore del sistema di trasporto e contattare direttamente tutti i suoi dipendenti; qualora permangano dubbi, il medesimo diritto si applica anche nei confronti delle imprese integrate verticalmente e delle sue controllate;*

- i) *effettuare tutte le ispezioni necessarie presso il gestore del sistema di trasporto e, qualora permangano dubbi, presso l'impresa integrata verticalmente e le sue controllate; a tale riguardo si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato**;
- j) *imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive al gestore del sistema di trasporto e/o alle imprese verticalmente integrate che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione; tale facoltà include il diritto, per l'autorità nazionale di regolamentazione, di:*
 - i) *imporre sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive, di un valore commisurato al fatturato del gestore del sistema di trasporto o delle imprese verticalmente integrate;*
 - ii) *emanare un'ingiunzione a porre fine ad un comportamento discriminatorio;*
 - iii) *procedere al ritiro, almeno parziale, della licenza al gestore del sistema di trasporto in caso di ripetuta violazione delle norme in materia di disaggregazione di cui al presente articolo.*

4. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

- a) *la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le metodologie per il calcolo delle stesse o, in alternativa, le metodologie, e il relativo controllo, per la fissazione o approvazione delle tariffe di trasporto e distribuzione, e le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL, comprese le metodologie per il calcolo delle stesse o, in alternativa, le metodologie, e il relativo controllo, per la fissazione o approvazione delle tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe riflettono gli effettivi costi sostenuti, fintantoché essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente e sono trasparenti. Le tariffe consentono che, nella rete e gli impianti di GNL, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL. Queste tariffe non sono discriminatorie nei confronti dei nuovi entranti;*

- b) la prestazione di servizi di bilanciamento *che, per quanto possibile, riflettono i costi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, pur fornendo incentivi appropriati per gli utenti della rete a equilibrare i rispettivi conferimenti e prelievi; i servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi;*
- c) *l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione. Esse sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di modificare queste condizioni.*

5. In sede di fissazione o approvazione *delle modalità e delle condizioni o delle metodologie per il calcolo delle tariffe e dei servizi di bilanciamento*, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, *garantire la sicurezza dell'approvvigionamento* e sostenere le attività di ricerca correlate.

6. *Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto del gas. I gestori dei sistemi di trasporto presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole prima di approvarle.*

7. Le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di *trasporto*, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.

8. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di *trasporto*, di GNL, di *stoccaggio* o di distribuzione può adire l'autorità nazionale di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi *dal ricevimento* del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione *dell'autorità nazionale di regolamentazione* produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

9. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità *nazionale* di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito **alle tariffe e** alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

10. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

11. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono servizi reclami indipendenti e sistemi alternativi di ricorso quali un mediatore indipendente dell'energia o un organismo dei consumatori. Tali servizi o sistemi sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità nazionali di regolamentazione fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti.

12. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

13. I reclami di cui ai *paragrafi 8 e 9* lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

14. Le decisioni dell'autorità *nazionale* di regolamentazione sono **esaurientemente motivate e messe a disposizione del pubblico onde consentire un controllo giuridico.**

15. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità *nazionale* di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo **giurisdizionale nazionale o ad un'altra autorità nazionale autonoma**, indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

■

Articolo 24 quinquies

Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1. Le autorità *nazionali* di regolamentazione cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

2. *Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale del gas sia accompagnata da strutture normative adeguate, le autorità nazionali di regolamentazione nazionali interessate garantiscono, in stretta cooperazione con l'Agenzia e sotto la sua guida, che almeno i seguenti compiti di regolamentazione siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:*

- a) *cooperazione*, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse del gas e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello *adeguato* di capacità di interconnessione, *anche mediante nuove interconnessioni*, all'interno della regione *e tra più regioni*, in modo *da consentire lo sviluppo di* una concorrenza effettiva *e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento;*
- b) *armonizzazione, almeno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e commerciali per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;*
- c) *armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione;*
- d) *adozione di disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse del gas che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori degli impianti di produzione.*

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi tra di loro, per promuovere la cooperazione in campo normativo e le azioni di cui al primo comma sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

3. L'Agenzia adotta le norme per la regolamentazione delle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri:

- a) su richiesta congiunta delle competenti autorità *nazionali* di regolamentazione ||, oppure
- b) se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a concordare una regolamentazione adeguata entro sei mesi dal momento in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità.



Articolo 24 sexies

Osservanza degli orientamenti

1. *La Commissione o qualsiasi autorità nazionale* di regolamentazione || possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità *nazionale* di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005.

2. Nel termine di **due mesi** l'Agenzia comunica il proprio parere *alla Commissione o all'autorità nazionale* di regolamentazione che ne ha fatto richiesta ||, nonché all'autorità *nazionale* di regolamentazione che *ha adottato* la decisione controversa.

3. Se l'autorità *nazionale* di regolamentazione che *ha adottato* la decisione *controversa* non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data in cui l'ha ricevuto, l'Agenzia ne informa la Commissione.

4. Qualsiasi autorità *nazionale* di regolamentazione può comunicare alla Commissione di ritenere che una decisione assunta da un'altra autorità *nazionale* di regolamentazione non è conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità *nazionale* di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di iniziare un procedimento. In tal caso *la Commissione* invita l'autorità *nazionale* di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità *nazionale* di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.

6. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, adotta una decisione definitiva:

- a) che non solleva obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità *nazionale* di regolamentazione, o
- b) che impone all'autorità *nazionale* di regolamentazione interessata di rettificare o revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.

7. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità *nazionale* di regolamentazione.

8. L'autorità *nazionale* di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9. La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 24 septies

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione *delle autorità competenti, per l'assolvimento dei loro compiti e* per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di *trasporto*, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.

2. I dati suddetti *possono comprendere* informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.

3. L'autorità *nazionale* di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

4. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE ||, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

5. Se le autorità indicate al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti alle autorità di cui al paragrafo 1.

* *GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.*'';

19) *l'articolo 25 è soppresso;*

20) *dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo:*

"Articolo 26 bis

Esonero dei siti industriali

1. Gli Stati membri possono esonerare i siti industriali dagli articoli 4, 7, 8, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 5, dagli articoli 13, 17 e 18, dall'articolo 23, paragrafo 1 e/o dall'articolo 24 della presente direttiva.

2. L'accesso di terzi è impregiudicato dalle deroghe di cui al paragrafo 1. I clienti dei siti industriali possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas, ricorrendo alle autorità nazionali di regolamentazione in caso di disaccordo con l'operatore di rete.";

21) *l'articolo 30 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 30

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

22) *l'allegato A è sostituito dal seguente:*

"Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 sono intese a garantire che i clienti:

a) *abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:*

- *l'identità e l'indirizzo del fornitore,*
- *i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,*
- *i tipi di servizi di manutenzione eventualmente offerti,*
- *i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,*
- *la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso senza penale,*
- *l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,*
- *le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).*
- *le informazioni sui diritti dei consumatori, incluse tutte le informazioni summenzionate, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese del settore del gas naturale; e*
- *le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i clienti devono seguire in caso di controversia.*

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. In ogni caso, le informazioni di cui alla presente lettera dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, tali informazioni sono anch'esse comunicate prima della stipula del contratto;

- b) *ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente, in modo trasparente e comprensibile, i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;*
- c) *ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;*
- d) *dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni tra i consumatori eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti devono essere tutelati contro i metodi di vendita sleali o ingannevoli e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale;*
- e) *non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;*
- f) *beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto alla prestazione di servizi e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle controversie entro un termine di tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo*;*
- g) *qualora siano già allacciati al sistema del gas, siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati di gas di una determinata qualità a prezzi ragionevoli;*

- h) *possano passare agevolmente ad un nuovo fornitore nonché* disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa ■ di fornitura *autorizzata* di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;
- i) siano adeguatamente informati, *almeno trimestralmente*, del loro consumo effettivo di gas e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. *Gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che lo sviluppo di contatori intelligenti sia completato, con disagi minimi per i consumatori, entro ...** e che ciò spetti al gestore del sistema di distribuzione o alle imprese di fornitura. Le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di controllare l'avanzamento di tale sviluppo e di stabilire norme comuni a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che le norme che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per i contatori tengano conto degli aspetti di interoperabilità al fine di offrire il massimo vantaggio ai consumatori al minimo costo;*
- j) *ricevano, in seguito al passaggio ad un altro fornitore di gas, una bolletta finale di chiusura entro un mese dalla notifica al fornitore interessato.*

* *GU L 115 del 17.4.1995, pag. 31.*

** *Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva .../...CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE]."*

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal ...*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri abrogano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impediscono alle imprese del gas naturale, alle autorità di regolamentazione o di altro tipo di adempiere ai propri doveri o di esercitare i loro poteri o rispettare i loro obblighi a norma della presente direttiva.

4. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione formale e pratica della presente direttiva in ciascuno Stato membro.

5. Qualora un organismo controllato da poteri pubblici sia direttamente o indirettamente coinvolto nell'acquisizione di parti di un'impresa verticalmente integrata, il prezzo relativo alle modalità di siffatta transazione è notificato alla Commissione. Siffatta notifica comprende la certificazione del valore delle relative attività da parte di una società di audit internazionale. La Commissione utilizza tali informazioni solamente per esercitare un controllo sull'aiuto di Stato.

* *Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente ||